

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/466 DELLA COMMISSIONE**  
**del 17 dicembre 2021**

**che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i criteri per la deroga al principio secondo cui i dispositivi di pubblicazione autorizzati e i meccanismi di segnalazione approvati sono soggetti alla vigilanza dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Data la dimensione transfrontaliera della gestione dei dati di mercato, la qualità dei dati e la necessità di realizzare economie di scala e di evitare l'impatto negativo di potenziali divergenze sia sulla qualità dei dati che sul compito dei fornitori di dati, il regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> ha trasferito all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») poteri di autorizzazione e vigilanza per quanto riguarda le attività dei fornitori di servizi di comunicazione dati («DRSP») nell'Unione.
- (2) Al contempo, i dispositivi di pubblicazione autorizzati («APA») e i meccanismi di segnalazione autorizzati («ARM») sono esentati dalla vigilanza dell'ESMA, pur restando soggetti alla vigilanza nazionale, laddove le loro attività siano di limitata rilevanza per il mercato interno.
- (3) Le attività di un APA o di un ARM dovrebbero essere in primo luogo considerate di limitata rilevanza per il mercato interno in base al numero relativo di clienti stabiliti in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine dell'APA o dell'ARM. Se i servizi offerti dall'APA o dall'ARM sono in larga misura transfrontalieri, la deroga non dovrebbe applicarsi. In secondo luogo, la rilevanza per il mercato interno dovrebbe basarsi sulla quota del totale delle operazioni segnalate o pubblicate che è segnalata o pubblicata dal singolo APA o ARM. Se superano una soglia minima, le attività non dovrebbero essere considerate di limitata rilevanza per il mercato interno. Il calcolo per gli APA dovrebbe basarsi sui dati relativi alla trasparenza trasmessi al sistema di dati di riferimento sugli strumenti finanziari e al sistema di trasparenza degli strumenti finanziari, mentre il calcolo per gli ARM dovrebbe basarsi sulle segnalazioni delle operazioni presentate alle autorità competenti.

<sup>(1)</sup> GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.

<sup>(2)</sup> Il regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 600/2014, sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, e il regolamento (UE) 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 334 del 27.12.2019, pag. 1).

